

COMUNE DI BELLARIA IGEA MARINA

PROVINCIA DI RIMINI

GIUNTA COMUNALE

COPIA DI DELIBERAZIONE

N° **0000025** del **30-01-2018**

OGGETTO

LINEE GUIDA PER IL CONFERIMENTO DEGLI INCARICHI LEGALI

L' anno duemiladiciotto addì trenta del mese di Gennaio alle ore 12:30 nella sala delle adunanze del Comune suddetto, convocata con appositi avvisi, la GIUNTA COMUNALE si è riunita nelle persone seguenti :

N°	Cognome	Nome	Carica	Pr
1	CECCARELLI	ENZO	SINDACO	Sì
2	MAGGIOLI	ROBERTO	VICESINDACO	--
3	GIOVANARDI	GIOVANNI	ASSESSORE	Sì
4	NERI	MICHELE	ASSESSORE	Sì
5	SCARONI	LORETTA	ASSESSORE	Sì

PRESENTI 4

ASSENTI 1

con la Partecipazione del Segretario Generale DOTT. DANILO FRICANO.

Il Sig. ENZO CECCARELLI constatato il numero legale degli intervenuti assume la presidenza e dichiara aperta la seduta, invitando a deliberare sull'oggetto sopra indicato.

IL DIRIGENTE DI SETTORE

PREMESSO che:

- il Comune di Bellaria Igea Marina, sprovvisto di avvocatura interna, si trova di volta in volta, a dover conferire l'incarico di assistenza giuridica, difesa e rappresentanza legale in giudizio ad un professionista esterno in possesso della necessaria esperienza e capacità;

RICHIAMATO il D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 cd. "nuovo codice degli appalti pubblici" ed in particolare:

- l'art. 17, il quale esclude dall'applicazione delle disposizioni del nuovo codice i servizi legali aventi ad oggetto tra l'altro la *"rappresentanza legale di un cliente da parte di un avvocato ai sensi dell'articolo 1 della legge 9 febbraio 1982, n. 31, e ss.mm.ii."*;

DATO ATTO che la sopra citata disposizione va coordinata con quanto previsto dall'articolo 4, del medesimo D.lgs. n. 50/2016 il quale prevede che *"l'affidamento dei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture, esclusi in tutto o in parte dall'ambito di applicazione del nuovo Codice, deve comunque avvenire nel rispetto dei principi di economicità, efficacia, imparzialità, parità di trattamento, trasparenza, proporzionalità, pubblicità,"*;

RICHIAMATO altresì l'art. 36 comma 1 del D.lgs 18/04/2016 n. 50 il quale stabilisce che le Stazioni appaltanti, possono procedere direttamente ed autonomamente all'acquisto di forniture e servizi di importo inferiore a € 40.000,00;

DATO ATTO che il nuovo codice delinea la fattispecie dell'incarico di patrocinio legale, il quale viene espressamente qualificato come appalto di servizi;

RITENUTO pertanto opportuno che il comune di Bellaria Igea Marina, nel rispetto dei principi di economicità, efficacia, imparzialità, parità di trattamento, trasparenza, proporzionalità e pubblicità, si doti in ordine al conferimento degli incarichi di assistenza giuridica, difesa e rappresentanza in giudizio di un elenco di avvocati cui attingere, di volta in volta per procedere all'affidamento;

POSTO che con deliberazione di Giunta Comunale n. 159 del 06/09/2016 venivano dettati i criteri ed indirizzi cui attenersi per la pubblicazione dell'avviso prodromico alla costituzione di un elenco di avvocati esterni cui attingere, di volta in volta per procedere all'affidamento di incarichi di difesa e rappresentanza in giudizio;

DATO ATTO che ad oggi l'elenco non è stato istituito in quanto , medio tempore, :

- l'ANAC ha messo in consultazione nell'aprile 2017 la bozza di linee guida sull'affidamento dei servizi legali, in cui sostiene che non sia più sostenibile la distinzione per la categoria di incarichi legali tra gli incarichi di patrocinio inquadrabili nella categoria delle prestazioni d'opera di cui all'art. 2222 c.c. e gli altri servizi legali . in particolare l'ANAC ritiene che: *indipendentemente dalla qualificazione civilistica del contratto di affidamento dell'incarico per la prestazione di servizi legali (attribuibile in base alle categorie giuridiche interne: prestazione d'opera intellettuale o appalto di servizi), è possibile ritenere che, ai fini della disciplina dettata dal Codice, l'affidamento di tale incarico deve essere ricondotto alla categoria degli appalti di servizi e, a seconda della tipologia di incarico, lo stesso dovrà essere inquadrato nell'elenco di cui all'art. 17 oppure nella categoria residuale di cui all'Allegato IX. La distinzione è, quindi, basata sulla tipologia di attività svolta.*

i servizi legali individuati all'art. 17 del Codice non esauriscono il novero dei servizi legali oggetto di attenzione da parte del Codice..... . Tra i servizi di cui all'Allegato IX del Codice rientrano, per quel che qui interessa, anche i servizi giuridici e di consulenza giuridica,

Appare evidente come taluni dei suddetti servizi legali ricomprendano le fattispecie elencate all'art. 17 del Codice tra gli appalti di servizi esclusi, ciò che chiarisce la previsione normativa che affianca i suddetti CPV secondo la quale si tratta di «Servizi legali, nella misura in cui non siano esclusi a norma dell'art. 17, comma 1, lett. d)». Posto che i servizi legali già specificamente individuati all'art. 17 devono essere esclusi dal novero dei servizi individuati all'Allegato IX, ne deriva che in quest'ultima categoria rientrano soprattutto quei servizi che si realizzano prevalentemente mediante la produzione di pareri e di atti di assistenza legale non connessa alla difesa in giudizio. Si tratta, quindi, di attività stragiudiziale non riservata agli avvocati iscritti all'albo ai sensi del già richiamato art. 2, comma 6, della L. n. 247/2012, ma che può essere svolta anche da altre categorie professionali dotate di formazione equivalente (consulenti del lavoro, commercialisti, etc).

- L'ANAC ha chiesto il parere del Consiglio di Stato che lo ha reso il 6.10.2017, sospendendo l'espressione del parere perché, all'atto di intervenire per la prima volta nella materia "appare necessario acquisire... il

parere del Consiglio nazionale forense, quale ente pubblico di rappresentanza istituzionale dell'avvocatura italiana, nonché del Ministero della Giustizia, quale Amministrazione vigilante sugli ordini professionali, e del Ministero dei Trasporti e delle Infrastrutture, quale soggetto chiamato a dare attuazione alle disposizioni del codice". Inoltre, si è disposto che sia sentito anche il Dipartimento per le politiche comunitarie della Presidenza del Consiglio dei Ministri. Pertanto, ha invitato l'ANAC a sollecitare l'intervento di questi soggetti pubblici

- il Consiglio Nazionale Forense ha reso il proprio parere all'ANAC il 15 dicembre 2017, in senso opposto a quanto sostenuto dall'Autorità sulla distinzione tra contratto d'opera ed appalto applicata nel diritto vigente è superata dal diritto europeo e dalle direttive del 2014 e sugli obblighi procedurali relativi agli affidamenti dei servizi legali "esclusi" dalla disciplina degli appalti proprio dalla direttiva europea. Infatti, secondo il CNF, è proprio in conformità alle direttive 2014/24/UE e 2014/25/UE i servizi legali esclusi dalla disciplina degli appalti (art. 17, comma 1, lett. d) del d.lgs. 50/2016) possono essere affidati dalle amministrazioni aggiudicatrici in via diretta, secondo l'intuitus personae e su base fiduciaria, mentre gli altri servizi legali (es.: consulenza) devono essere affidati mediante un procedimento ad evidenza pubblica.

- Ad oggi le linee guida non sono state emanate

Ribadita l'opportunità di non procrastinare ulteriormente l'istituzione di un elenco di legali, nel rispetto della normativa vigente e dei principi di economicità, efficacia, imparzialità, parità di trattamento, trasparenza, proporzionalità, pubblicità, aggiornando gli indirizzi espressi nella delibera di Giunta Comunale n. 159 del 06/09/2016 per il conferimento degli incarichi professionali di assistenza e di patrocinio legale dell'Ente a professionisti esterni all'Amministrazione e le principali condizioni giuridiche ed economiche del relativo incarico di patrocinio legale, approvando le seguenti linee guida:

Linee guida per il conferimento degli incarichi legali

Art. 1 - Oggetto e ambito di applicazione

Le presenti linee guida dettano indirizzi, nel rispetto della normativa vigente e nel rispetto dei principi di economicità, efficacia, imparzialità, parità di trattamento, trasparenza, proporzionalità, pubblicità, le modalità per il conferimento degli incarichi professionali di assistenza giuridica e di patrocinio legale dell'Ente a professionisti esterni all'Amministrazione e le principali condizioni giuridiche ed economiche del relativo incarico di patrocinio legale.

Per incarichi di patrocinio legale si intendono gli incarichi di assistenza, difesa e rappresentanza in giudizio conferiti dal Comune in occasione di ogni singola vertenza, sia in sede stragiudiziale, sia innanzi a tutte le Autorità giurisdizionali, ed in tutti i possibili gradi di giudizio, anche esecutivi e di ottemperanza, inclusa la consulenza legale fornita in preparazione di uno dei procedimenti in oggetto, o qualora vi sia un indizio concreto e una probabilità elevata che la questione su cui verte la consulenza divenga oggetto del procedimento, sempre che la consulenza sia fornita da un avvocato ai sensi dell'articolo 1 della legge 9 febbraio 1982, n. 31, e successive modificazioni.

Per incarichi di assistenza legale si intendono i servizi giuridici o di consulenza anche non connessi alla difesa o rappresentanza in giudizio.

I professionisti ai quali rivolgersi per la tutela e difesa degli interessi del Comune devono essere di dimostrata competenza ed esperienza professionale nelle materie che interessano e, a tal fine, si ritiene opportuno costituire un elenco degli Avvocati del Comune.

Art. 2 - Elenco dei legali patrocinatori dell'ente

Per l'affidamento degli incarichi legali di cui alle presenti linee guida, è istituito un apposito Elenco aperto ai professionisti, singoli o associati, esercenti l'attività di assistenza e di patrocinio dinanzi alle Autorità Giudiziarie, nessuna esclusa, la cui tenuta cui tenuta è demandata al Responsabile del Settore Affari Generali, secondo le modalità di seguito descritte.

Per la formazione dell'Elenco viene predisposto un avviso pubblico, al quale viene data adeguata diffusione attraverso la pubblicazione all'Albo pretorio e sul sito web dell'Ente.

L'elenco è unico e suddiviso nelle sezioni distinte per le seguenti tipologie:

Sezione a) – diritto civile;
Sezione b) – diritto penale;

Sezione c) – diritto tributario;
Sezione d) – diritto amministrativo;
Sezione e) - diritto del lavoro – pubblico impiego;
Sezione f) - procedure ingiuntive, esecutive e sfratti;

E' escluso il patrocinio legale contro le violazioni al codice della strada, per il quale è in essere apposito appalto di servizio.

Ogni professionista potrà richiedere l'inserimento in elenco per non più di due sezioni.

La formazione dell'Elenco non pone in essere alcuna procedura selettiva, né prevede alcuna graduatoria di merito delle figure professionali, neanche con riferimento all'ordine di presentazione delle domande, né è prevista attribuzione di punteggi o altre classificazioni di merito, ma costituisce mera elencazione di avvocati ai quali l'Ente può affidare incarichi professionali a seguito di procedura ispirata a principi di trasparenza e di imparzialità.

L'iscrizione nell'Elenco non comporta l'assunzione di alcun obbligo specifico da parte dell'Ente, né l'attribuzione di alcun diritto soggettivo in ordine ad eventuali conferimenti di incarico.

I nominativi dei professionisti richiedenti, ritenuti idonei, sono inseriti nell' Elenco in ordine strettamente alfabetico e per tipologia di materia.

Art. 3) Criteri di scelta

Ai sensi dell'art. 23 dello Statuto Comunale che reca: "il (Sindaco) conferisce procura speciale per le controversie attive e passive, previa delibera autorizzativa della Giunta ad agire in giudizio relativamente agli atti di competenza del Consiglio, della Giunta e dello stesso Sindaco, la decisione in ordine alla necessità di resistere o meno in giudizio è assunta con deliberazione della Giunta Comunale. La Giunta individua il legale con atto motivato attingendo dall'elenco nel rispetto delle presenti linee guida.

L'affidamento degli incarichi avverrà nel rispetto dei seguenti criteri:

- sezione/i di specializzazione dichiarata/e;
- idoneità rispetto alla tipologia di incarico da conferire;
- casi di evidente consequenzialità e complementarietà con altri incarichi aventi lo stesso o simile oggetto;
- esperienza risultante dal curriculum professionale;
- disponibilità immediata a supportare l'Amministrazione in situazioni d'urgenza;
- foro di competenza della causa.
- corrispettivo richiesto in relazione all'incarico da conferire

La Giunta procederà al conferimento degli incarichi applicando, ove possibile, un criterio di rotazione all'interno delle singole sezioni. Tale criterio sarà comunque ritenuto derogabile per le motivazioni indicate di seguito, a titolo meramente esemplificativo e non esaustivo:

- in casi di particolare complessità, tali da rendere opportuno l'affidamento della rappresentanza e difesa dell'Ente al professionista che abbia già trattato, in precedenza con esiti positivi, la medesima materia (anche per conto del Comune di Bellaria Igea Marina);
- nelle ipotesi di questioni giuridiche che implicino la trattazione di discipline di particolare complessità, delicatezza o rilevanza, il cui approccio richieda l'analisi e lo studio di peculiari e specifiche questioni di diritto sostanziale o processuale, ovvero richieda, per la migliore tutela degli interessi pubblici sottesi (anche di ordine economico), una idonea, peculiare, specializzazione ed esperienza professionale, ovvero di altissima specializzazione quali quelle garantite da professionisti di chiara fama, cultori della materia e cattedratici.
- nei casi di prosecuzione del contenzioso nei successivi gradi di giudizio.
- in considerazione delle competenze specifiche maturate dal professionista nella materia di riferimento;

Per le medesime motivazioni di cui al comma precedente l'Amministrazione può ravvisare l'opportunità di affidare incarichi a professioni non compresi nell'Elenco, ovvero vi siano specifiche esigenze tecnico-operative o di convenienza economica che rendono necessarie o manifestamente opportune scelte diverse,

specificamente motivate, ovvero nell'ipotesi in cui la scelta del professionista sia di natura discrezionale da parte del personale dell'Ente, ovvero, infine, nel caso in cui la scelta del professionista sia effettuata dalle Compagnie di assicurazione del Comune con oneri a loro carico.

In caso di associazione o società tra avvocati, l'Ente ha diritto di scegliere con i suddetti criteri il singolo professionista cui affidare l'incarico in possesso dei requisiti necessari per lo svolgimento della specifica prestazione professionale richiesta, fermo restando il principio della personalità del conferimento dell'incarico professionale.

Al fine di compiere le valutazioni prodromiche al conferimento dell'incarico si provvederà, salvo i casi d'urgenza connessi ai tempi di causa, a richiedere un preventivo ai professionisti iscritti nell'elenco di cui all'art. 2 individuati secondo i criteri di cui al comma 1 e nel rispetto - a parità di condizioni - del principio di rotazione.

Il preventivo è compilato secondo i valori di liquidazione previsti, per lo scaglione di riferimento, dai Parametri Forensi di cui al DM 10.3.2014 nr. 55, indicando altresì l'eventuale necessità di domiciliazione e la relativa spesa.

Art. 4) Requisiti per l'inserimento nell'elenco

Nell'Elenco possono essere inseriti i professionisti Avvocati, singoli o associati, in possesso dei seguenti requisiti:

- a. Possesso della cittadinanza italiana, salvo le equiparazioni stabilite dalle leggi vigenti;
- b. Godimento dei diritti civili e politici;
- c. Capacità a contrarre con la pubblica amministrazione;
- d. Insussistenza di cause di inconferibilità e/o incompatibilità ai sensi del D.Lgs. 39/2013 in materia di incarichi presso le pubbliche amministrazioni;
- e. Assenza di condanne penali e/o di provvedimenti che riguardano l'applicazione di misure di prevenzione, di decisioni civili e di provvedimenti amministrativi iscritti nel casellario giudiziale;
- f. Non avere in corso incarichi di rappresentanza e/o di difesa in giudizio contro il Comune di Bellaria Igea Marina alla data di scadenza del termine fissato nel presente bando per la presentazione delle domande o cause di conflitto d'interessi, anche potenziale, con il Comune di Bellaria Igea Marina ed impegno a comunicare tempestivamente allo stesso l'assunzione di tali incarichi o l'insorgenza di ogni causa di conflitto di interessi, anche potenziale;
- g. Avere maturato un'anzianità di iscrizione all'albo degli avvocati ininterrotta e senza sospensioni:
 - da almeno dieci anni per l'inserimento nella sezione di diritto penale, diritto tributario, diritto amministrativo, diritto del lavoro – pubblico impiego;
 - da almeno sei anni per l'inserimento nella sezione diritto civile, procedure ingiuntive, esecutive e sfratti;
- h. iscrizione all'Albo Speciale degli Avvocati abilitati al patrocinio innanzi alle Giurisdizioni superiori, per coloro che ne siano in possesso e che aspirino ad assumere la difesa dell'Ente avanti le stesse;
- i. Avere comprovata esperienza professionale per avere esercitato negli ultimi tre anni in modo assiduo, prevalente e continuativo attività di avvocato nei settori per cui si chiede l'iscrizione per avere ricevuto nel triennio antecedente la domanda di iscrizione all'elenco, incarichi professionali fiduciari rilevanti per quantità e qualità nella materia per cui si chiede l'iscrizione, almeno pari a quindici per anno per settore. Non si tiene conto degli affari che hanno ad oggetto medesime questioni giuridiche, necessitano di un'analoga attività difensiva e le domiciliazioni.
- l. non avere procedimenti disciplinari pendenti e non aver riportato sanzioni disciplinari di particolare gravità (indicando, in ogni caso, la sanzione eventualmente subita), nel triennio antecedente la pubblicazione dell'avviso, tali da rendere dubbia la sua integrità o affidabilità;
- m. avere in atto idonea assicurazione per la responsabilità civile verso terzi, a copertura dei danni provocati nell'esercizio dell'attività professionale, con massimale assicurato non inferiore ad € 250.000,00;
- n. avere regolarità contributiva sia nei confronti della Cassa professionale sia nei confronti degli enti previdenziali nel caso di dipendenti a carico del professionista;

Il tutto dimostrabile con dichiarazioni sostitutive di certificazione e notorietà comprovabili a richiesta dell'Ente.

Art. 5) Procedimento per la formazione dell' Elenco degli Avvocati

L'iscrizione nell' Elenco avviene su richiesta del professionista, singolo o associato, con l'indicazione delle sezioni dell'elenco a cui chiede di essere iscritto in relazione alla professionalità e/o specializzazione (massimo due sezioni).

All'istanza va allegata dichiarazione sostitutiva di certificazione e atto di notorietà attestante il possesso dei requisiti richiesti ed il curriculum .

Il servizio Affari generali cura l'istruttoria delle domande e la tenuta dell'Elenco. Scaduti i termini per la presentazione delle istanze, svolge il controllo formale sulle istanze pervenute e ai fini dell'inserimento nell'elenco verifica la documentazione trasmessa e la sua completezza, nonché il possesso dei requisiti soggettivi ed oggettivi richiesti per l'inserimento.

I professionisti possono essere invitati a fornire chiarimenti o integrazioni in ordine al contenuto delle dichiarazioni presentate. Le domande incomplete potranno essere regolarizzate.

L'elenco è approvato con determina dirigenziale.

Art. 6) Validità e aggiornamento dell'Elenco

L'iscrizione all'elenco sarà preceduta dalla pubblicazione di Avviso pubblico all'Albo Pretorio *on line* e sul sito istituzionale dell'ente . L'elenco così formato avrà valore per tutto il 2018

L'Elenco verrà pubblicato in modo permanente sul sito internet dell'Ente, <http://www.comune.bellaria-igea-marina.rn.it> nella sezione "Amministrazione Trasparente". La pubblicazione vale quale comunicazione di ammissione per i professionisti inseriti. Ai professionisti non inseriti verrà inviata apposita comunicazione con le motivazioni del diniego.

Tale Elenco sarà oggetto di aggiornamento annuale con l'inserimento delle nuove istanze di ammissione fatte pervenire dai soggetti interessati a seguito di pubblicazione di apposito avviso.

Sarà cura del professionista già iscritto nell'elenco a provvedere, in sede di aggiornamento, ad inviare dichiarazione di conferma dei requisiti, pena la cancellazione d'ufficio dall'elenco, e l'eventuale aggiornamento del curriculum. In difetto, in sede di revisione, sarà oggetto di valutazione il curriculum già acquisito agli atti.

Art. 7) Cancellazione dall'Elenco

Sarà disposta la cancellazione dall'Elenco con apposito provvedimento dirigenziale nei casi in cui, il professionista o dello studio associato che :

- abbia perso i requisiti per l'iscrizione;
- abbia, senza giustificato motivo, rinunciato ad un incarico;
- non abbia assolto con puntualità e diligenza agli incarichi affidati o sia comunque responsabile di gravi inadempienze;
- non abbiano comunicato eventuali incompatibilità o conflitto di interessi;
- abbia subito provvedimenti disciplinari da parte del Consiglio dell'Ordine di appartenenza;
- non abbia presentato nei termini richiesti dichiarazione di conferma dei requisiti in sede di aggiornamento annuale;
- non abbia dato motivato riscontro per due volte nella stessa annualità alla richiesta di preventivo degli onorari;

L'accettazione di incarichi in cause civili, penali o amministrative contro il Comune di Bellaria Igea Marina comporterà l'automatica cancellazione dall'Elenco.

Dell'avvio del procedimento di cancellazione viene data motivata e tempestiva comunicazione all'interessato ai sensi e per gli effetti dell'art. 7 della legge n. 241/1990.

La cancellazione comporta, di norma, la revoca di tutti gli incarichi affidati.

Il professionista cancellato può chiedere di essere nuovamente inserito nel primo aggiornamento utile dell'elenco, purchè sia non sia più pendente la causa che ha dato adito alla cancellazione e sia decorso almeno un anno dalla data di cancellazione.

Art. 8) Onorario riconosciuto al professionista

L'onorario è determinato sulla base di una previsione di spesa che fa riferimento ai parametri per la liquidazione dei compensi per la professione forense di cui al D.M. 10.03.2014 n. 55, calcolata in termini di rapporto fra il servizio offerto ed onere economico a carico del Comune, che, in ogni caso, potrà ricorrere a procedure comparative di onorari per l'affidamento dell'incarico,

Saranno valutati favorevolmente i preventivi che applichino i valori medi di cui alle tabelle ex D.M. 55/2014, con ulteriori diminuzioni, la rinuncia al rimborso delle spese forfettarie, la non applicazione della maggiorazione del 10% quale rimborso delle spese accessorie ex art. 27, l'applicazione alle cause di valore superiore a 520.000,00 euro incrementi non superiori al 15%, l'attività di domiciliazione senza costi aggiuntivi.

Qualora per eventi sopravvenuti e non preventivabili siano necessarie ulteriori attività procedurali che comportano una maggiore spesa, il professionista incaricato dovrà darne immediata comunicazione, dettagliatamente motivata, in forma scritta all'Ente. In mancanza di detta richiesta e di espressa accettazione da parte dell'Ente, nessuna maggiore pretesa potrà essere vantata dal professionista.

Il professionista deve inviare a richiesta dell'ente e prima del conferimento dell'incarico il preventivo degli onorari richiesti che sviluppi, per quanto possibile, tutti gli aspetti e gradi della controversia, con il dettaglio delle singole fasi.

Art. 9) Norme di rinvio

Per quanto non espressamente disciplinato dalle linee guida, si rinvia alla normativa vigente in materia ed al codice di deontologia forense.

.....

Ritenuto che con l'istituzione dell'elenco e l'applicazione delle suddette linee guida, quando l'ente procede alla scelta questa avvenga nel rispetto del principio di trasparenza (adeguata motivazione), principio di efficacia (competenza del professionista), principio di parità di trattamento (in modo che risulti chiaro che la decisione non sia il frutto di favoritismi, principio di proporzionalità (l'avvocato è incaricato, in relazione alla sua professionalità ed esperienza in quanto si ritiene che abbia le capacità tecniche proporzionate allo svolgimento dell'incarico, principio di pubblicità (adeguata pubblicità all'avviso e all'atto di conferimento dell'incarico (principio di pubblicità)

VISTO il D.lgs. 18.08.2000, n. 267;

PROPONE ALLA GIUNTA COMUNALE

1. Di approvare tutto quanto esposto in premessa quale parte integrante e sostanziale della presente deliberazione;
2. Di approvare le linee guida per il conferimento degli incarichi legali di cui in premessa e qui da intendersi integralmente trascritti, cui attenersi per la pubblicazione dell'avviso prodromico alla costituzione di un elenco di avvocati esterni cui attingere, di volta in volta per procedere all'affidamento di incarichi professionali di assistenza e di patrocinio legale di difesa e rappresentanza in giudizio;
3. Di stabilire che la presente delibera abbia valore di indirizzo generale demandando al dirigente responsabile per gli adempimenti conseguenti ed autorizzandolo alla pubblicazione dell'avviso nonché alla adozione degli atti consequenziali al presente atto;

LA GIUNTA COMUNALE

VISTO il Bilancio di Previsione per l'anno 2017/2019 e il documento unico di Programmazione, approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 8 del 13.01.2017, dichiarata immediatamente eseguibile;

VISTO il vigente piano esecutivo di gestione coi correlati obiettivi gestionali per gli anni 2017/2019, approvato con deliberazione di Giunta Comunale n. 14 del 24.01.2017;

RICHIAMATI l'art. 107 del D.Lgs 18.08.00, n.267 e l'art. 4 del D.Lgs. 30.03.2001, n.165, i quali, in attuazione del principio della distinzione tra indirizzo e controllo, da un lato, e attuazione e gestione dall'altro, prevedono che:

- gli organi di governo esercitano le funzioni di indirizzo politico-amministrativo, ovvero definiscono gli obiettivi ed i programmi da attuare, adottano gli atti rientranti nello svolgimento di tali funzioni e verificano la rispondenza dei risultati dell'attività amministrativa e della gestione degli indirizzi impartiti;
- ai dirigenti spettano i compiti di attuazione degli obiettivi e dei programmi definiti con gli atti di indirizzo. Ad essi è attribuita la responsabilità esclusiva dell'attività amministrativa, della gestione e dei relativi risultati in relazione agli obiettivi dell'ente;

VISTA la proposta sopra riportata;

VISTO il parere favorevole espresso in data 30.01.2018 dal Dirigente del Settore / DIRETTORE AMMINISTRATIVO DIREZIONE AMMINISTRATIVA ai sensi dell'art. 49, comma 1 e 147 bis, comma 1 del D.Lgs. 18.08.2000, n. 267, in ordine alla regolarità tecnica della proposta di che trattasi.

VISTO il parere favorevole espresso in data 30.01.2018 dal DIRETTORE AMMINISTRATIVO, in ordine alla regolarità contabile tenuto conto dei riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico-finanziaria o sul patrimonio comunale, ai sensi della sopracitata disposizione di Legge.

CON voti unanimi, espressi per alzata di mano,

DELIBERA

- 1) Di approvare tutto quanto riportato in premessa.
- 2) Di dare atto che sul presente provvedimento sono stati espressi i pareri previsti dall'art. 49 e 147 bis del D.lgs. 18.08.2000, n. 267, così come dettagliatamente richiamato in premessa.
- 3) Di disporre che la presente deliberazione sia comunicata ai Capi Gruppo Consiliari contestualmente alla pubblicazione all'Albo on-line, ai sensi e per gli effetti dell'art. 21 dello Statuto.

Inoltre, e con apposita votazione unanime espressa per alzata di mano,

DELIBERA

- 4) Di dichiarare immediatamente eseguibile la presente deliberazione ai sensi dell'art. 134 – comma 4 – del D.lgs. 18.08.2000, n. 267.

Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto.

IL PRESIDENTE
F.to ENZO CECCARELLI

IL SEGRETARIO GENERALE
F.to (DOTT. DANILO FRICANO)

Pubblicata la suesesa deliberazione all'Albo on-line il giorno 27-02-2018 per la prescritta pubblicazione di quindici giorni consecutivi.

Lì 27-02-2018

IL RESPONSABILE DELLE PUBBLICAZIONI

Il sottoscritto Responsabile delle pubblicazioni certifica che copia della presente deliberazione è stata pubblicata all'Albo on-line di questo Comune sul sito www.comune.bellaria-igea-marina.rn.it dal 27-02-2018 al 14-03-2018 e contro la medesima non sono stati prodotti ricorsi.

Lì

IL RESPONSABILE DELLE PUBBLICAZIONI

La presente è copia conforme all'originale per uso amministrativo.

Lì 27-02-2018

IL SEGRETARIO GENERALE
